

Circolare n.2 del 10/05/2024: Decreto Coesione

Sommario

SINTESI.....	1
ASSUNZIONE GIOVANI	1
NOVITÀ.....	1
REQUISITI DI SPETTANZA	1
MAGGIORAZIONE DEL TETTO NELLE ZES.....	2
REVOCA DEL BENEFICIO.....	2
SCHEMA	2
ASSUNZIONE DONNE	3
NOVITÀ.....	3
REQUISITI DI SPETTANZA	3
CARATTERI DELL'ESONERO.....	3
REVOCA DEL BENEFICIO.....	3
SCHEMA	4

Sintesi

Di seguito riportiamo le principali novità in materia di lavoro introdotte con il Decreto “Coesione” del 07/05/2024 n. 60.

Assunzione giovani

novità

Il decreto Coesione (art. 22 D.L. 7 maggio 2024 n. 60) stabilisce che, per le assunzioni effettuate a partire **dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025**, al datore di lavoro che assume giovani al primo impiego stabile spetta uno **sgravio contributivo totale**. La nuova misura, definita **“Bonus Giovani”**, è soggetta ad **autorizzazione della Commissione europea** ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Requisiti di spettanza

Il datore deve essere regola con il **DURC** e rispettare i **principi generali di fruizione dei benefici** (art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015). Deve trattarsi di un contratto di lavoro subordinato a **tempo indeterminato** stipulato con un lavoratore che non abbia ancora compiuto il **trentacinquesimo anno di età** e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato in precedenza.

Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato e dei dirigenti.

N.B. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Caratteri dell'esonero

L'esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di **24 mesi**, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari a **500 euro** su base mensile.

Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all' art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro).

Maggiorazione del tetto nelle ZES

Se la sede di lavoro o l'unità produttiva di impiego è in area Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (**Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**) l'importo massimo fruibile mensilmente a titolo di sgravio sale a **650 euro** mensili.

Revoca del beneficio

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Schema

Fino al 31 agosto 2024	Dal 1° Settembre 2024 al 31 dicembre 2025
Assunzione giovani	
Sgravio strutturale parziale 50% per il primo impiego stabile di giovani under 30 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 10).	Sgravio totale 100% per il primo impiego stabile di giovani under 35 (art. 22 D.L. n. 60/2024).
Tetto massimo di beneficio	
3.000 euro annui	500 euro mensili (650 euro al mese nelle ZES)
Durata	
36 mesi.	24 mesi

Assunzione donne

novità

Il decreto Coesione (D.L. 7 maggio 2024 n. 60, art. 23) stabilisce che, per le assunzioni effettuate a partire **dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025**, al datore di lavoro che assume una lavoratrice donna spetta uno sgravio contributivo totale. La nuova misura – definita “**Bonus Donne**” – è soggetta ad autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Requisiti di spettanza

Il datore deve essere regola con il **DURC** e rispettare i **principi generali di fruizione dei benefici** (art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015). Deve trattarsi di un contratto di lavoro subordinato a **tempo indeterminato** stipulato con una donna **priva di un impiego** regolarmente retribuito da almeno:

- **ventiquattro mesi**

- **sei mesi** se residente nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L'assunzione deve comportare un **incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Caratteri dell'esonero

L'esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a **24 mesi**, nella misura **totale** del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari a **650 euro** su base mensile.

Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all' art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro).

Revoca del beneficio

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Schema

Fino al 31 agosto 2024	Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
Assunzione donne	
Sgravio strutturale parziale 50% per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da: - ventiquattro mesi, ovunque residenti; - sei mesi se residenti nelle regioni svantaggiate del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).	Sgravio totale 100% per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da: - ventiquattro mesi, ovunque residenti; - sei mesi se residenti nelle regioni svantaggiate del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Contribuzione oggetto di sgravio	
INPS e INAIL	INPS
Tetto massimo di beneficio	
nessuno	650 euro al mese
Durata	
18 mesi	24 mesi

Prato 10/05/2024

Cordiali Saluti
STUDIO MESSERI MASSAI